



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**AVVISO N. 2/2020**

**PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL D.LGS LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117. – ANNO 2020.**

**§ 1. PREMESSA**

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (Codice del Terzo settore) ha dato attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. L'art. 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106, prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. L'art. 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, prevede che il citato Fondo sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 44 del 12 Marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 02/04/2020 al n. 543 (di seguito "atto di indirizzo"), disponibile sul sito internet del Ministero: [https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-44-del\\_12032020-Atto-indirizzo-2020-Terzo-Settore.pdf](https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-44-del_12032020-Atto-indirizzo-2020-Terzo-Settore.pdf), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all'art. 72 del d.lgs 117/2017 e s.m.i., per l'annualità 2020, a valere sulle risorse determinate per l'esercizio finanziario 2020 e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi € **12.630.000,00 (euro dodicimilioniseicentotrentamila/00)**.

Il presente Avviso sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

**§ 2. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITA' DA FINANZIARE**

Coerentemente a quanto previsto nell'atto di indirizzo, le iniziative e i progetti per l'annualità 2020 dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati nel medesimo atto. Per una puntuale e chiara individuazione di quanto sopra esposto, nonché delle linee di attività di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., si rimanda all'**Allegato 1** al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**§ 3. AMBITO TERRITORIALE E DURATA DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI**

Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini della presente tipologia, le Province autonome di



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

## *Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

Per “*svolgimento di iniziative e progetti*” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale.

### **§ 4. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a € 250.000,00 né superare l’importo di € 750.000,00, così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi.

La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare:

- l’80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
- il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

Le proposte progettuali che prevedono una partecipazione, in regime di partenariato, di fondazioni con associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato, potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all’interno del progetto.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del Terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. Alle proposte progettuali che prevedono una percentuale maggiore di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità, come indicato nel successivo § 11. In ogni caso, il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi.

Il cofinanziamento come risultante nel piano finanziario costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere in quota parte le spese connesse alla realizzazione del progetto.

Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione del progetto.

A garanzia della sostenibilità del progetto, non potranno essere presentate a finanziamento iniziative o progetti il cui costo complessivo risulti superiore al totale delle entrate risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio consuntivo approvato del soggetto proponente. In caso di partenariato sarà preso in considerazione il totale complessivo delle entrate dei conti economici degli enti partecipanti.

Il legale rappresentante dell’ente proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità, dichiarare che la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

### **§ 5. SOGGETTI PROPONENTI**

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma singola



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

o in partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. .

Anche per l'anno 2020, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione dell'atto di indirizzo sopra citato, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del Terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente e partner - partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dai citati registri potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento).

In caso di partenariato l'ente individuato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione precedente.

## **§ 6. COLLABORAZIONI**

La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso può realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente § 5, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese).

Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito e ne deve essere fornita prova attraverso l'attestazione di cui al **Modello A2**.

Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente § 4.

In caso di collaborazione, il legale rappresentate del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al **Modello D**), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso. In ogni caso, la responsabilità del progetto rimane comunque in capo al soggetto proponente (in caso di partenariato, al capofila).

## **§ 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I soggetti proponenti devono presentare, secondo le modalità indicate al successivo § 9, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità. In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1** attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui al § 6 – secondo il **Modello A2**.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestanti:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare l'iniziativa o il progetto, di cui al precedente § 5;
- l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 s.m.i. da riportare in allegato al **Modello B**;
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- i principali interventi realizzati, nel triennio 2017-2019 nell'ambito delle aree prioritarie di intervento di cui all'iniziativa o al progetto.

Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì pena l'esclusione, produrre copia dello Statuto aggiornato e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato o in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l'URL di riferimento di entrambi.

In caso di partenariato, il sopra citato **Modello B** deve essere presentato, pena l'esclusione, da ciascun partner. Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, pena l'esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il **Modello C**.

Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, potrà presentare al massimo una proposta progettuale; un'eventuale ulteriore proposta potrà essere presentata solo in veste di partner. I soggetti che non risultano proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, il Ministero può procedere a verifiche a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Le dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti proponenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto, sono sottoposte al disposto di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.

#### **§ 8. LIMITI DI ELEGGIBILITA' DELLA SPESA**

Il piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena l'esclusione, il **Modello E**.

Il finanziamento richiesto per ciascuna iniziativa o progetto non potrà- pena l'esclusione- essere inferiore a euro 250.000,00 o eccedere, il limite di euro 750.000,00 secondo quanto indicato al precedente § 4.

Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nel presente Avviso, alla



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2009. Inoltre:

- nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto;
- i costi di affidamento a enti terzi di specifiche attività non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto;
- i costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto;
- le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non potranno eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto.

I limiti percentuali individuati per alcune voci e macrovoci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto) né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento - al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del d.lgs 117/2017 s.m.i., l'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (es. vitto, viaggio e alloggio) entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

In sede di verifica amministrativo-contabile, tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:

- gli oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
- gli oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
- gli oneri relativi a seminari e convegni non ricompresi nei formulari approvati dal Ministero e pertanto non finanziati nell'ambito del progetto;
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento, all'acquisto, o al noleggio di autoveicoli e macchinari industriali e agricoli, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**§ 9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al seguente indirizzo: [https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale\\_impres/Pagine/default.aspx](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale_impres/Pagine/default.aspx):

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello E (Piano finanziario).**

Si specifica che per la compilazione del **modello D**, è pubblicato l'**Allegato 1** che elenca gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017 s.m.i.

La documentazione suindicata, dovrà pervenire, pena l'esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it) entro e non oltre le **ore 15.00** dell' **1 settembre 2020**.

Il soggetto richiedente il finanziamento deve riportare nell'oggetto della e-mail la seguente dicitura: "**Avviso n.2/2020- art. 72 d.lgs 117/2017 - riservato-non aprire**"

La suddetta documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Pertanto, l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità nei casi in cui al destinatario non sia pervenuta ricevuta di accettazione e/o ricevuta di consegna che attestino la validità della trasmissione della domanda di partecipazione al predetto Avviso.

Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dai modelli di cui sopra - è da considerarsi perentorio.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi di qualsiasi natura, la domanda non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute tramite PEC oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente il finanziamento.

**§ 10. CAUSE DI INAMMISSIBILITA'**

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le iniziative o progetti:

- prive di uno o più requisiti di partecipazione di cui al § 7;
- presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 5;
- redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente § 9;
- prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- pervenute all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 9;



# *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

## *Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

- pervenute secondo modalità di invio non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente § 9;
- che prevedano lo svolgimento in un ambito territoriale inferiore a quello previsto dal § 3 (10 Regioni/Province autonome);
- che prevedano una durata inferiore a 12 mesi o superiore a 18 mesi, come indicato al precedente § 3;
- che richiedano un finanziamento pubblico inferiore ad euro 250.000,00, o superiore ad euro 750.000,00, o una percentuale di finanziamento ministeriale superiore all'80% del costo complessivo del progetto (al 50% in caso di fondazioni e/o partenariato che le comprendano) e/o non garantiscano una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nel precedente § 4;
- non rientranti negli obiettivi generali, nelle aree prioritarie di intervento e linee di attività di cui all'allegato 1;
- che abbiano un costo totale superiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell'ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari del proponente (se il bilancio è composto da stato patrimoniale e conto economico il limite va riferito al solo conto economico). In caso di iniziativa o progetto presentati in partenariato, che abbiano un costo totale superiore al volume complessivo delle entrate dei rispettivi conti economici degli enti partecipanti, secondo quanto previsto nel precedente § 4;
- che non rispettino i limiti percentuali per le voci e macrovoci di spesa di cui al § 8;
- che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal § 7.

Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 45 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione di cui al successivo § 11.

### **§ 11. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI**

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una commissione giudicatrice.

La nomina della commissione avverrà con decreto direttoriale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle iniziative e dei progetti, tra esperti nello specifico settore cui si riferisce il presente avviso.

In capo ai commissari non deve sussistere causa ostativa alla nomina ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 7 del d.p.r. n.62 del 2013.

Superata la fase di ammissibilità, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTEGGI</b>
<b>A. REQUISITI SOGGETTIVI</b>	<b>20</b>



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

A.1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento.	0 - 20*
<b>B. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O PROGETTO</b>	<b>45</b>
B1. Congruità, coerenza completezza e rispondenza dell'iniziativa o progetto presentato rispetto agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generale.	0-20
B2. Valenza nazionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di Regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali.	0-10 10 regioni: 0; Fino a 12: 2; Fino a 14: 4; Fino a 16: 6; Fino a 18: 8; Fino a 21: 10;
B3. Collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi i soggetti non appartenenti al Terzo settore).	0 - 5 Nessuna collaborazione: 0; collaborazioni: fino a 5 punti a seconda del numero delle collaborazioni documentate
B4. Caratteristiche di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.	0-7
B5. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto	0-3
<b>C. ELEMENTI FINANZIARI</b>	<b>35</b>
C1. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 10 punti)	0-10
C2. Capacità realizzativa dell'iniziativa o del progetto (rapporto tra costo dell'iniziativa o progetto entrate totali dell'ente proponente risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto approvato conformemente a quanto previsto dallo statuto; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente all'iniziativa o al progetto).	0-10 Fino al 50%: 10 punti Oltre il 50% fino al 55%: 8 punti Oltre il 55% fino al 60%: 6 punti Oltre il 60% fino al 65%: 4 punti Oltre il 65% fino al 70%: 2 punti Oltre il 70%: 0 punti
C3. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa o progetto e il piano finanziario.	0-5
C4. Minore incidenza delle spese di coordinamento e funzionamento sul totale delle spese del progetto.	0-10 1 punto per ogni punto percentuale inferiore al 20%





*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

	fino ad un massimo di 10 punti
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	100

\*L'attribuzione del punteggio riferito al criterio **A.1.** "Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento", sarà determinato sulla base della seguente formula:

Totale dei valori dichiarati dai partecipanti nel modello B, lettera h), colonna F / n. totale delle proposte progettuali presentate = valore medio;

Valore medio/ totale del valore dichiarato da ogni singolo partecipante nel modello B, lettera h), colonna F = valore in termini percentuale.

Il valore percentuale determina il punteggio secondo i valori riportati nella tabella sottostante:

<b>Valore percentuale</b>	<b>Punteggio</b>
da -100% a -90%	1
da -89,99% a -80%	2
da -79,99% a -70%	3
da -69,99% a -60%	4
da -59,99% a -50%	5
da -49,99% a -40%	6
da -39,99% a -30%	7
da -29,99% a -20%	8
da -19,99% a 10%	9
da -9,99% a 0,00%	10
da + 00,01% a + 10%	11
da + 10,01% a + 20%	12
da + 20,01% a + 30%	13
da + 30,01% a + 40%	14
da + 40,01% a + 50%	15
da + 50,01% a + 60%	16
da + 60,01% a + 70%	17
da + 70,01% a + 80%	18
da + 80,01% a + 90%	19
da + 90,01% a + 100%	20

Ai fini dell'idoneità al finanziamento, ciascuna iniziativa o progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

Eventuali sopravvenienze finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso, saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse medesime.

A conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice stilerà la graduatoria finale delle domande di finanziamento, che verrà approvata con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e R.S.I.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

Le iniziative o i progetti utilmente collocati in graduatoria saranno ammessi a finanziamento fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, come indicate al § 1 del presente Avviso.

Eventuali sopravvenienze finanziarie che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente avviso saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse medesime.

In caso di parità di punteggio, verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 - “Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners”; in caso di ulteriore parità verrà ammesso a finanziamento il progetto che avrà conseguito un maggior punteggio per il criterio B2 - “Valenza nazionale dell’iniziativa o progetto con riferimento al numero di Regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali”; in caso di ulteriore parità, l’Amministrazione procederà alla convocazione degli interessati per effettuare pubblico sorteggio tra gli stessi ai fini della scelta, per procedere all’ammissione al finanziamento.

Al termine delle procedure contabili e delle verifiche da parte degli organi di controllo, il provvedimento di approvazione della medesima graduatoria sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero all’indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale/imprese/Pagine/default.aspx> con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

## **§ 12. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO**

Con ciascuno dei soggetti proponenti le iniziative o i progetti ammessi al finanziamento sarà sottoscritta apposita convenzione, nella quale, saranno disciplinate le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero ed il soggetto beneficiario.

Al fine della sottoscrizione della convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del d.lgs di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:

- documentazione inerente l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari che saranno coinvolti nella realizzazione del progetto, (di cui all’articolo 18, comma 1 del d.lgs 117/2017), ovvero, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2001 che le suddette polizze assicurative saranno inviate contestualmente alla comunicazione dell’avvio delle attività di cui al successivo § 13;
- associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata);
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale, ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; il Ministero si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell’iniziativa o del progetto nei confronti del Ministero.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**§ 13. AVVIO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI**

L'avvio delle attività deve avvenire, pena la revoca del finanziamento, entro 15 giorni dal ricevimento da parte del proponente della convenzione sottoscritta con il Ministero. L'avvio delle stesse deve essere comunicato al seguente indirizzo di posta elettronica: [dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettorediv3@lavoro.gov.it)

Il termine di 15 giorni sopra indicato per l'avvio delle attività, può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Ministero previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante dell'ente.

**§ 14. VARIAZIONI PROGETTUALI E FINANZIARIE**

Su richiesta motivata del proponente, questo Ministero potrà autorizzare eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato.

Parimenti, potranno essere autorizzate, sulla base di motivata richiesta, variazioni compensative al piano economico finanziario, laddove tali variazioni superino il 20 %, anche di una sola macrovoce.

Le variazioni compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa, dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale di cui al successivo § 18, precisandone le motivazioni.

Non potranno essere autorizzate variazioni compensative che comportino un superamento dei limiti di spesa di cui al § 8.

In ogni caso, non potranno essere autorizzate modifiche progettuali relative ad elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità come indicato dal § 11 del presente Avviso.

**§ 15. PUBBLICITA'**

L'ente beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di citare esplicitamente sul materiale predisposto per la promozione e la realizzazione delle attività progettuali (es. materiale pubblicitario, gadgets, pubblicazioni sul sito web, ecc..) che lo stesso è realizzato con il finanziamento ministeriale concesso per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 72, primo comma del d.lgs 117/2017 s.m.i.. L'ente proponente deve trasmettere a questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del logo a firma del legale rappresentante, corredata dalle bozze dei materiali promozionali sui quali si intende apporre il logo.

Sul sito del proponente o del capofila in caso di partenariato, devono essere pubblicati, contestualmente all'avvio delle attività, la scheda di progetto (**modello D**) e il piano economico-finanziario (**modello E**). Il Ministero pubblicherà sul proprio sito istituzionale i link di collegamento ai siti dei soggetti realizzatori.

**§ 16. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento pubblico sarà erogato in due distinte quote:

- una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della richiesta di anticipo corredata da idonea garanzia fidejussoria di cui al successivo §17.



## *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

### *Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

- una seconda quota, a titolo di saldo, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile effettuata sulla rendicontazione presentata.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dal soggetto beneficiario (ex art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136). Il medesimo soggetto si impegna a comunicare eventuali modifiche degli estremi del conto indicato e assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della richiamata Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'erogazione del finanziamento è, altresì, subordinata:

- all'accertamento della regolarità contributiva, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) che il Ministero provvederà ad acquisire direttamente presso gli organismi competenti;
- alla verifica telematica, presso Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex articolo 48 -bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, circa l'insussistenza, in capo al beneficiario del pagamento, di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Le verifiche di cui sopra, nel caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, saranno estese a tutti i componenti l'associazione temporanea di scopo.

#### **§ 17. FIDEIUSSIONE**

I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento ministeriale concesso per l'iniziativa o per il progetto.

La fideiussione, dovrà:

- essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale/impres/Pagine/default.aspx>;
- essere obbligatoriamente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del D. lgs 1. n.385/1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 D. lgs n.58/1998 e s.m.i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa;
- contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Ministero che rilevi a carico dell'associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
- essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto, ivi incluso il periodo di rendicontazione e contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a conclusione della della verifica amministrativo-contabile da parte di questa Amministrazione e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta;
- in caso di stipula con un garante estero essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle Pubbliche Amministrazioni (art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.).

Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Ministero.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**§ 18. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROGETTI E DELLE INIZIATIVE FINANZIATE**

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio semestrale e finale riguardo alla correttezza delle spese sostenute e ai risultati conseguiti. Tale documentazione dovrà essere predisposta secondo la modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero al seguente indirizzo: [https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale\\_impres/Pagine/default.aspx](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale_impres/Pagine/default.aspx); In particolare, la verifica amministrativo-contabile finale, potrà essere effettuata con il supporto del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gli enti beneficiari dovranno trasmettere relazioni semestrali sullo stato di avanzamento del progetto entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre.

Entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa.

Le fatture o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati secondo quanto previsto al § 8, dovranno essere conservati in originale presso la sede dell'ente proponente, ai fini della successiva verifica amministrativo – contabile in loco.

**§ 19. IRREGOLARITA' E SANZIONI**

In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui al §12, il Ministero potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il beneficiario, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto dall'articolo 18 del d.lgs 117/2017 s.m.i.
- interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, l'esecuzione del progetto finanziato;
- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 15;
- apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi del § 11 del presente Avviso;
- in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione dell'iniziativa o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso.

Il Ministero si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto.



*Ministero del lavoro e delle politiche sociali*  
*Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*

**§ 20. INFORMAZIONI**

Gli enti interessati, fino a 7 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite PEC da inviarsi all'indirizzo [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it) riportando come oggetto: "AVVISO n. 2/2020 – QUESITO". Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. Il Ministero risponderà via PEC all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo [https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale\\_impres/Pagine/default.aspx](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale_impres/Pagine/default.aspx). Sul medesimo sito internet saranno pubblicati, ai sensi delle vigenti disposizioni, il presente Avviso unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché tutte le informazioni relative al procedimento di cui trattasi.

**§ 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI**

Responsabile del procedimento è il dirigente della divisione III<sup>A</sup> della Direzione Generale del Terzo settore e della R.S.I.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (c.d. "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente Avviso saranno trattati, sia manualmente sia con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente ai fini dell'Avviso stesso. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei candidati. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di dare corso all'istanza.

**§ 22. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, 9 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi